

ORIGINALE

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

Rep.1652

del 22.4.2020

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE
DELLA FARMACIA COMUNALE.

Scrittura privata non autenticata che si stipula
tra

1) La **Dr.ssa Iraide Fanesi**, nata a san Benedetto del Tronto (AP) il 7.2.1967, (CF:FNSRDI67B47H769I) nella qualità di Dirigente ad interim del settore "Servizi economici e finanziari" e Servizi Socio culturali del Comune di Porto San Giorgio (cf del Comune :81001530443) domiciliata per la carica presso il Comune di Porto San Giorgio, Settore Politiche sociali,culturali e finanziario, in rappresentanza, per conto e in nome del quale agisce e stipula, ai sensi dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;



2) **Avv. Renzo Interlenghi**, nato a Fermo il 01.11.1964, residente a Magliano di Tenna (FM) in Piazza San Giacomo, 1; CF: NTRRNZ64S01D542J, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società "SGDS MULTISERVIZI SRL" già denominata "San Giorgio Distribuzione Servizi Srl" come da modifica della denominazione sociale autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale n. 237 dell'08.11.2018 ad oggetto: "Modifica ragione sociale della società interamente partecipata "San Giorgio Distribuzione Servizi Srl" di seguito per brevità chiamata anche "Società", con sede in Porto San Giorgio, Via Veneto n. 4 C.F. e P.I. 01780530448, e pertanto in legale rappresentanza, con pieni poteri di firma come da statuto societario; che la società è iscritta al n. 173042 del Repertorio economico amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Fermo, come



Iraide Fanesi

SGDS MULTISERVIZI S.R.L.
L'Amministratore Unico
Avv Renzo Interlenghi

da visura del 21.4.2020. L'Avv. Renzo Interlenghi dichiara di voler agire, nel presente contratto, in nome e per conto del Società SGDS MULTISERVIZI SRL che rappresenta, domiciliato per la carica presso la Società SGDS MULTISERVIZI SRL con sede in Porto San Giorgio, Via Veneto, n.4. Dichiara inoltre che in data odierna si è tenuta l'assemblea dei soci che lo ha autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto.

P R E M E S S O

- che la Società SGDS MULTISERVIZI SRL è società in house providing di cui all'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., detenuta al 100% dal Comune di Porto San Giorgio;
- che lo statuto della società, approvato dall'assemblea in data 28.07.2017, all'art. 3 ed in particolare alla lett. c) punto 20, prevede che la Società abbia come oggetto sociale anche la gestione di farmacie;
- che il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ed in particolare l'art. 192, prevede la costituzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5;
- in relazione a quanto sopra con comunicazione informatica prot. n. 0065937 del 26.07.2018 questo Ente ha attivato il procedimento di iscrizione presso l'Anac, procedimento conclusosi positivamente con l'iscrizione della Società SGDS MULTISERVIZI Srl al registro Anac in data 20.09.2019;
- che, altresì, la Società risulta essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dalla certificazione di regolarità contributiva "DURC ON LINE" valida sino al 14.7.2020;
- che con D.C.C. n. 2 del 21.4.2020 ad oggetto: "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA SGDS MULTISERVIZI SRL" è stato affidato alla partecipata Società SGDS MULTISERVIZI Srl, in concessione, il servizio gestione farmacia comunale sita in via Strada Pompeiana n. 41 di cui questo Comune è titolare a seguito deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 4188 del

Renzo Interlenghi

SGDS MULTISERVIZI S.R.L.
L'Amministratore Unico
Avv. Renzo Interlenghi

26.06.1989;

- che con D.G.C. n. 55 del 22.4.2020 è stato approvato il relativo contratto di servizio per la gestione in concessione del servizio farmacia comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e la Società in merito al **servizio di gestione della farmacia comunale**, affidato in concessione alla Società SGDS MULTISERVIZI Srl con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 21.4.2020.

2. I servizi oggetto del presente contratto costituiscono attività di interesse pubblico locale e in quanto tali rientrano nella titolarità esclusiva del Comune. La titolarità dell'autorizzazione rilasciata con delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 4188 del 26.06.1989 per l'esercizio del servizio farmaceutico convenzionato e non, rimane pertanto in capo al Comune nella persona del Sindaco Pro - tempore.

3. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e per nessuna ragione dovrà essere sospeso o abbandonato. L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ragioni tecniche proprie del servizio e comunque nei limiti previsti dalla legislazione vigente. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario, e tempestivamente comunicate agli organi competenti. La Società è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria per prevenire l'interruzione o sospensione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

4. La Società manleva il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante dall'interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente contratto.



Renzo Interlenghi

SGDS MULTISERVIZI S.R.L.
L'Administratore Unico
Avv Renzo Interlenghi

Art. 2 - Durata

1. Il presente contratto ha validità di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula del presente contratto. Durante il periodo di validità del presente contratto, il Comune può valutare la possibilità di apportare modifiche al servizio a seguito di cambiamenti oggettivi o strutturali della domanda, dell'effettivo andamento della gestione o di eventi non previsti. In caso di accordo, la Società realizzerà le modifiche concordate a condizione che venga stabilita la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi. In ogni caso le parti si impegnano ad osservare le disposizioni del presente contratto fino all'approvazione di un nuovo accordo contrattuale.

2. Con decisione unilaterale, il Comune potrà recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di mesi 3 (tre), nel caso proceda a individuare nuove modalità di gestione della farmacia o a cederne la titolarità a terzi.

3. Alla scadenza il contratto è rinnovabile per iscritto e per espressa pattuizione delle parti. Il rinnovo espresso, salve pattuizioni scritte difformi, si intende riferito all'intero contenuto del presente contratto e a tutte le sue condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata. Il rinnovo deve essere sottoscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza. E' in ogni caso escluso il tacito rinnovo.

4. Al fine di evitare interruzioni nella prestazione del servizio farmaceutico, in caso di risoluzione e/o scioglimento per qualsiasi ragione del presente contratto o di recesso o di mancato rinnovo, la Società è tenuta, qualora richiesto dal Comune, ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario indicato dal Comune.

Art. 3 – Principi fondamentali

1. L'erogazione del servizio si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza, di cui alla Dir. P.C.M. 27.01.1994.

Art. 4 – Definizione degli impegni contrattuali

1. Le parti definiscono e quantificano gli impegni nel presente contratto di servizio.
2. Gli impegni delle parti rispondono ad un criterio di equilibrio contrattuale.
3. Gli impegni sono articolati in:



Handwritten signature in blue ink: Gerzeto Farnesi

SGDS MULTISERVIZI S.R.L.
L'Amministrazione Unica
Av. Gerzeto Interlegni

- a) impegni gestionali;
 - b) impegni di qualità dei servizi;
 - c) impegni d'investimento nei servizi e nelle infrastrutture.
4. Inoltre le parti quantificano, nel presente contratto, gli obiettivi tecnici ed economici. Tali obiettivi sono funzionali all'avvio di un processo di miglioramento continuo dei servizi ed al raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario del servizio.

Art. 5 - Strutture, attrezzature e arredamenti, forniture

1. Per la gestione dei servizi in oggetto la Società utilizza le strutture, le attrezzature e gli arredamenti trasferiti dal Comune o da questi messi a disposizione.
2. Le parti provvederanno in contraddittorio con apposito atto a determinare il valore dei beni, attrezzature ed arredi da trasferire alla Società. In particolare, il Direttore della farmacia comunale procederà a quantificare in contraddittorio con la SGDS MULTISERVIZI Srl le rimanenze di magazzino al costo di acquisto che verranno cedute alla Società dietro pagamento di fattura che verrà rateizzata, salvo diversi accordi migliorativi per l'Ente, in due tranches di pari importo con scadenza 30/11/2020 e 30/07/2021.
3. La Società assume a proprio carico le spese relative alle utenze ed alle altre spese varie a far data dal 01.05.2020 e comunque successivamente alla data di autorizzazione dell'ASUR territorialmente competente. Nel caso di utenze la cui intestazione non sarà possibile trasferire alla Società, il Comune provvederà a presentare la rendicontazione secondo le modalità stabilite nel contratto in essere e la Società provvederà al rimborso di quanto dovuto dal Comune.
4. La Società si impegna inoltre a rimborsare entro un anno dalla stipulazione del presente contratto le spese anticipate e sostenute dal Comune per l'anno in corso in relazione al periodo dell'anno per cui il servizio verrà gestito dalla Società (es.: polizze assicurative, canoni di assistenza informatica ecc).
5. Al termine della concessione di cui al presente contratto la Società dovrà riconsegnare la farmacia comunale e tutti i beni che la comprendono in buono stato di conservazione e funzionamento, fatto salvo il deperimento dei beni derivante dall'uso ordinario. L'Ente provvederà, inoltre, al pagamento delle rimanenze di magazzino



Handwritten signature: Paola Faveri

Stamp: SGDS MULTISERVIZI S.R.L. L'Amministratore Unico Avv. Renzo Interlenghi

secondo i medesimi criteri di cui al punto 2 con scadenze da concordare.

6. Gli effetti economici del presente contratto per quanto riguarda sia il pagamento delle spese tutte di gestione che i ricavi della farmacia decorrono dal 01.05.2020 e comunque dalla data di autorizzazione dell'ASUR territorialmente competente: con la medesima decorrenza saranno quindi a favore della Società i redditi e le utilità ritraibili e a suo carico le spese, gli oneri relativi ed in particolare i tributi di qualsiasi specie afferenti l'esercizio della farmacia, ivi compresa la TARI.

Art. 6 - Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna, per quanto possibile, ad agevolare il migliore espletamento del servizio affidato alla Società, adottando e rilasciando tempestivamente gli atti e provvedimenti di propria competenza inerenti la gestione del servizio.
2. Il Comune, al fine di acquisire un parere preventivo e non vincolante, si impegna a comunicare con congruo anticipo alla società l'approvazione di atti e/o Regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sul servizio.

Art. 7 - Obblighi della Società

1. La Società eroga il servizio (in concessione) di gestione della farmacia nel rispetto degli impegni qualitativi e quantitativi, tecnici ed economici previsti nel presente contratto.
2. Nell'espletamento di tale servizio, la Società si impegna ad osservare tutte le norme di Legge e di regolamento statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. In particolare la Società, nell'ambito degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio Comunale assicura il raggiungimento delle seguenti finalità:
 - a) effettuare la vendita al pubblico di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici ed altri prodotti autorizzati curando in modo particolare che l'approvvigionamento avvenga secondo criteri di qualità e convenienza economica, nell'osservanza delle procedure stabilite dalla legge;
 - b) attuare una politica dei prezzi al pubblico attenta a tutelare l'interesse dei consumatori;
 - c) promuovere ed incentivare l'uso corretto del farmaco, mediante

Handwritten signature: Famed

SBDS MULTISERVIZI S.R.L.
L'Amministratore Unico
Aw Renzo Inverlenghi

attività di consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia di propria iniziativa, sia su richiesta dei cittadini, sia, infine, se interpellata, su richiesta del medico di base o dello specialista;

- d) aderire a progetti di prevenzione e ad iniziative d'educazione sanitaria nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario nazionale;
- e) mettere in atto politiche aziendali tese al continuo miglioramento degli standard di qualità del servizio e del livello di soddisfazione dei clienti;
- f) prestare l'assistenza farmaceutica per conto delle Aziende sanitarie regionali in conformità alla normativa vigente;
- g) perseguire la valorizzazione della farmacia come punto di distribuzione dei servizi per il benessere e la salute;
- h) potenziare l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini, anche attraverso la promozione e l'organizzazione di convegni ed iniziative di Educazione sanitaria sul territorio fornendo personale sanitario e tecnico, attrezzature e materiali occorrenti per il loro svolgimento.

4. La Società nell'ambito della sua attività istituzionale, ai fini di una corretta informazione scientifico- sanitaria degli utenti inoltre si impegna:

- a) a collaborare con gli organismi del Comune competenti in materia di tutela alla salute, nonché con l'Azienda Sanitaria Locale operante nel territorio e con gli Enti preposti istituzionalmente all'attività sanitaria e farmaceutica, quali ad esempio gli ordini professionali e gli istituti di ricerca;
- b) a predisporre di concerto con gli organi comunali competenti entro e non oltre un anno dalla data della sottoscrizione del presente contratto, la propria Carta dei Servizi che definisce standard ed obiettivi conformi a quelli dettati dal presente contratto e dai piani e programmi adottati dal Comune. Inoltre si impegna a diffonderne con ogni mezzo utile ed opportuno il contenuto, le iniziative, i servizi ed i programmi assunti in attuazione della medesima.

5. La Società subentra negli attuali contratti stipulati dal Comune per l'acquisto di farmaci e parafarmaci e nel contratto in cui ha sede

Renzo Fenu

SGDS MULTISERVIZI S.R.L.
L'Amministratore Unico
Avv. Renzo Interlenghi

attualmente la farmacia.

6. La Società, inoltre, si obbliga ad assumere tutte le iniziative utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti in relazione alla conduzione della farmacia comunale e dei servizi da questa garantiti ed al mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento, di tutti gli immobili e gli impianti destinati alla loro attività, assicurando il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza ed apportando eventuali migliorie.

7. La Società assume tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, per la tutela della privacy, per la sicurezza nel luogo di lavoro, per la prevenzione della corruzione, inerenti alla gestione della farmacia comunale ed allo svolgimento dei servizi da questa garantiti.

8. La Società si obbliga a garantire la qualità del servizio e di tutte le attività prestate. Il servizio dovrà essere gestito direttamente dalla Società attraverso il ricorso a risorse umane e materiali reperite attraverso contratti ai sensi di legge; il servizio è stato sino ad oggi gestito dal Comune in economia tramite l'impiego di n. 2 unità di personale (farmacista direttore e farmacista collaboratore) assunte a tempo indeterminato ed in dotazione organica dell'Ente; si dà atto che a decorrere dal 01.05.2020 sarà collocato a riposo il farmacista Direttore per cui la società si impegna ad effettuare tempestivamente e nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti, le assunzioni necessarie a garantire il corretto funzionamento della farmacia.

9. La Società si impegna ad utilizzare in comando (ex art.2103-2104 cod.civ), con oneri a suo carico, una farmacista dipendente del Comune di Porto San Giorgio, categ. giuridica D3, posizione economica D3, profilo "Farmacista collaboratore" (ccnl enti locali). Si precisa che la retribuzione sarà a questi corrisposta dal Comune di P.S. Giorgio e rimborsata a quest'ultimo dalla Società. Le parti danno atto che alla scadenza del presente contratto, o in caso di scioglimento anticipato, cesserà l'istituto del comando ed il predetto dipendente comunale tornerà ad espletare le sue funzioni in capo al Comune per la gestione del servizio farmacia comunale in economia diretta, fatte salve ed impregiudicate ulteriori possibilità gestorie da parte del Comune.

10. La Società provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per eventuali veicoli impiegati, dando comunicazione al



Handwritten signature: Paola Fome

SADS MULTISERVIZI S.R.L.
L'Amministrazione Unica
Avv. Genzo Interlenghi

Comune dei relativi estremi di polizza nonché dei massimali assicurati e delle successive variazioni.

11. La Società ha comunicato e trasmesso con e.mail del 22.4.2020 copia di polizza in essere rct\o n.171564366 ,scadenza 31.12.2020 rinnovo annuale, emessa da Unipolsai assicurazioni,sede legale via Stalingrado,Bologna agenzia 1\2559 con massimali di € 5.000.000,00 per sinistro e per persona,nella quale il broker della soc.Multiservizi dichiara essere comprensiva anche della gestione della farmacia.

Per quanto riguarda la Pol. Incendio e furto ,si è chiarito tramite broker che va emessa ex novo specifica per il locali della farmacia siti in Porto San Giorgio,Via Pompeiana n.41, che assicuri le mura ed il contenuto dei locali compresi farmaci e arredi. La società Multiservizi si impegna a presentare al comune di Porto San Giorgio, la polizza furto e incendio di che trattasi prima della consegna dei locali e dell'inizio dell'esercizio dell'attività.Verrà applicata una penale pari ad euro 100 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione ASUR.

Dette polizze hanno durata annuale, alla scadenza di ogni anno e per tutta la durata del servizio (anni sei) la Società si impegna, a pena di decadenza dallo stesso, a consegnare all'Ente, entro e non oltre (60) sessanta giorni dall'avvenuta scadenza, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio entro i termini, ed il rinnovo per l'anno successivo e così via fino alla scadenza del presente contratto.

La società Multiservizi,si impegna inoltre,sempre sotto le penali di cui sopra, ad acquisire e trasmettere in copia all'ente, RC PROFESSIONALE - MASSIMALE ALMENO € 2.000.000,00. La Compagnia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si obbliga a tenere indenne il Titolare di farmacia o parafarmacia e collaboratori di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali .La garanzia opera anche per le Cose vendute o consegnate, anche a domicilio, compresi medicinali, generi alimentari, prodotti omeopatici, di erboristeria, prodotti galenici e magistrali, venduti e/o somministrati nella farmacia.

12. La Società dovrà, altresì, acquisire tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività fatte salvo quelle direttamente detenute dal



Handwritten signature in blue ink: "Linda Fano"

SOPS MULTISERVIZI S.R.L.
L'Unico Distributore Unico
Av. Garibaldi 10
10120 Merlenghi

Comune. In ogni caso l'esercizio della farmacia comunale da parte della SGDS MULTISERVIZI Srl è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte della ASUR territorialmente competente.

13. La Società è tenuta a rilevare separatamente i costi e ricavi riferibili alla farmacia comunale ed allo svolgimento dei servizi da questa garantiti ai fini della dimostrazione del risultato economico di esercizio di ciascuna gestione.

14. In nessun caso la farmacia comunale oggetto del presente contratto potrà essere ceduta in gestione a terzi, subaffittata o concessa in uso a qualsiasi titolo ad altri operatori.

Art. 8 - Corrispettivo

1. Con decorrenza dal 01.05.2020 e comunque dalla data di autorizzazione dell'ASUR territorialmente competente, la Società riconoscerà al Comune a titolo di canone concessorio per la gestione della farmacia comunale e per tutto il periodo di validità del presente contratto, per l'esercizio in esclusiva delle attività oggetto del presente contratto di servizio e per gli impegni assunti dal Comune stesso nei confronti della Società, un canone annuo (oltre I.V.A.) così determinato:

% canone	Valore vendite netto Iva (fatturato)
8%	Fino ad € 1.000.000,00
Oltre il valore di € 1.000.000,00 del fatturato il Comune non percepirà canone e sarà remunerato, per l'affidamento in concessione del servizio farmacia comunale, tramite la partecipazione agli utili della Società.	

2. Il canone dovrà essere versato trimestralmente in acconto, entro il mese successivo a quello della scadenza del trimestre. Considerato che il contratto decorre dal 01.05.2020 e comunque dalla data di autorizzazione dell'ASUR territorialmente competente, il primo versamento sarà riferito al periodo Maggio-Giugno 2020 con scadenza 31.07.2020. Al fine della verifica del calcolo del canone dovuto, la Società comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'ammontare dei ricavi di vendita della farmacia riferito all'anno precedente. La comunicazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale e asseverata dall'organo di revisione della Società. L'eventuale conguaglio del canone dovrà essere versato al Comune, previa

Handwritten signature: Mario Fomei

SGDS MULTISERVIZI SRL
L'Amministratore Unico
Avv. Renzo Interlenghi

emissione di fattura e salvo diversi accordi tra le parti, entro il mese di marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento. In caso di conguaglio negativo, lo stesso sarà recuperato nella prima fatturazione utile.

Art. 9 – Flessibilità

1. Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai mutamenti della domanda, delle condizioni di contesto e dell'effettivo andamento della gestione, le parti possono ridefinire gli impegni indicati nel presente contratto, previa determinazione dell'eventuale maggior onere derivante e delle modalità di copertura economico-finanziaria.

Art. 10 - Definizione del sistema di monitoraggio e controllo del contratto

1. Il Comune svolge un monitoraggio costante sull'andamento del servizio
2. Tale monitoraggio riguarda:
 - a) la qualità erogata e la qualità percepita dai clienti-utenti.
 - b) il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.
3. La Società si impegna a fornire tempestivamente, dietro richiesta del Comune, ogni dato e/o ad espletare attività, inerenti la qualità erogata e percepita oltre il rispetto degli impegni previsti dal presente contratto.
4. In particolare la Società si impegna a fornire tempestivamente i dati e ad effettuare le attività connesse alle verifiche ed ai controlli che il Comune ritiene di esercitare sulla stessa.

Art. 11 - Sistema di sanzioni

1. Nel caso in cui si verifichi un espletamento del servizio non corretto secondo gli impegni disciplinati dal presente contratto, per colpa attribuibile alla Società, o gravi e reiterate infrazioni, da parte di questa, alle vigenti norme di legge, il Comune notificherà alla Società una diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale rimuovere le irregolarità e rimediare alle infrazioni.
2. Ove la Società non provveda nel termine stabilito il Comune potrà applicare una penale variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 al giorno o per ogni intervento che si fosse reso necessario in ragione delle irregolarità e delle violazioni accertate.

Handwritten signature: Fede Fane

SGDS MULTISERVIZI S.R.L.
L'Amministratore Unico
Avv. Renzo Interlenghi

3. Nel caso in cui si verifichi una interruzione completa del servizio, imputabile alla responsabilità della Società, per una durata superiore a 5 giorni, il Comune potrà applicare una penale di € 1.500,00 per ogni interruzione.

4. L'eventuale ritardo nell'assolvimento degli obblighi di adozione di atti, adempimenti e trasmissione dei rapporti sui servizi, dati e informazioni previsti dal contratto comporta una penale pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 5.000,00 dopodiché la mancata trasmissione sarà considerata grave inadempimento contrattuale.

Art. 12 - Revoca dell'affidamento

1. In caso di gravi e persistenti violazioni delle norme di legge o degli obblighi derivanti dal Contratto è facoltà del Comune disporre la decadenza della Società dall'incarico.

2. Nel caso di fine concessione o di revoca dell'affidamento i rapporti relativi al personale dipendente dalla Società, addetto ai servizi oggetto di revoca, saranno regolati secondo la legislazione in quel momento in vigore, mentre per i mezzi e le attrezzature relativi agli stessi servizi si applicano le norme in materia di riscatto.

3. Il recesso dal presente contratto di servizio in ogni caso dovrà contemplare la gestione degli investimenti non ammortizzati e dei finanziamenti in corso per la Farmacia comunale che dovranno essere rimborsati o posti a carico del nuovo gestore, subentrato, senza perdite a carico della società.

Art. 13 - Controversie tra le parti

1. Qualora tra il Comune e la Società sorgessero controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, comprese quelle relative alle sanzioni di cui all'art. 11 o alla revoca dell'incarico di cui all'art. 12, ciascuna parte può, non appena ragionevolmente possibile, notificare all'altra Parte l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto.

2. Nel caso in cui le parti non convenissero bonariamente, ai sensi dei commi precedenti, ad una composizione amichevole della controversia insorta, le parti concordano di rinunciare all'arbitrato, pertanto competente sarà il Foro di Fermo.

Handwritten signature in blue ink, likely reading "Renzo Interlenghi".

SGDS MULTISERVIZI S.R.L.
L'Amministratore Unico
Av. Renzo Interlenghi

Art. 14 - Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non stabilito dalle parti nel presente contratto valgono le disposizioni di cui al Libro IV del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 15 – Registrazione e spese contrattuali

1. Tutte le spese di stipulazione e registrazione del presente atto soggetto ad IVA, nessuna esclusa, sono a totale carico della Società.
2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso.

Art. 16 - Domicilio

1. Le parti contraenti eleggono domicilio, agli effetti del presente contratto, nelle rispettive sedi di Porto San Giorgio e dichiarano che è stato loro attribuito il seguente numero di codice fiscale:

- "Comune di Porto San Giorgio", con sede in Porto San Giorgio, Via Veneto, n. 4, C.F. 81001530443

Società SGDS MULTISERVIZI SRL con sede a Porto San Giorgio, Via Veneto, n. 4, C.F. 01780530448

Letto e confermato dalle parti, che lo sottoscrivono per accettazione come segue

Porto San Giorgio, li 22.4.2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-Dr.ssa Iraide fanesi

PER LA SOCIETA' SGDS MULTISERVIZI SRL

L'AMMINISTRATORE UNICO

-Avv.to Renzo Interlenghi



Ma Le Fanesi

Renzo Interlenghi

